

COMUNE DI VILLA S. STEFANO

N. 21 ALBO PRETORIO
DAL 20/17 AL 05/05/2017

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO

Prov. di Frosinone

(Pubblica Benemerenzza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano

c.f. 00233770601 tel. 0775/632125 – 632610 fax 0775/632594

email: poliziamunicipale@comune.villasantostefano.fr.it

ORDINANZA N° 6 DEL 15/04/2017

OGGETTO: Ordinanza relativa all'esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia di lotti di terreno incolti.

IL SINDACO

PREMESSO :

- che all'interno del perimetro urbano del Comune di Villa Santo Stefano è stata rilevata la presenza di terreni incolti i cui proprietari e conduttori tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea;
- che sono altresì presenti aree private poste a confine di strade aperte al pubblico che, a causa della mancata regolarizzazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale, determinano problemi di scarsa visibilità, con conseguente pregiudizio alla sicurezza della circolazione, sia ~~veicolare~~ che pedonale;
- che all'interno di zone residenziali sono inoltre presenti lotti di terreno ineditati o fabbricati in costruzione non ancora ultimati, i cui proprietari e/o responsabili di cantiere non provvedono alla necessaria pulizia ed al taglio della vegetazione infestante;

CONSIDERATO che le situazioni sopra esposte possono favorire la proliferazione di animali e, in particolare, di ratti, serpi, insetti nocivi che si annidano facilmente nei luoghi con accumuli di materiale vegetale;

CONSIDERATO altresì

- che l'abbandono e l'incuria della vegetazione presente su lotti di terreno incolti e/o ineditati possono determinare problemi di igiene e, soprattutto nel periodo estivo, di rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità di persone e di beni;
- che le predette condizioni determinano un danno al decoro umano;

RITENUTO necessario, al fine di evitare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario e le situazioni pregiudizievoli sopra descritte, promuovere l'adozione di interventi di pulizia accurata e costante delle aree incolte e dei lotti di terreno non edificati, con particolare riguardo a quelli limitrofi ad abitazioni;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini, che così recita:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.."

VISTO il regolamento per la disciplina dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con D.G.C. N. 12 del 6/06/2016 e precisamente:

- **Art. 2 "Terreni confinanti con strade pubbliche. Obblighi dei proprietari."** che recita:
tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali, all'interno del territorio comunale dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 maggio di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami nelle parti in cui si protendono sul ciglio stradale;
- **Art. 4 lett. c) "Tipologie di interventi obbligatori"** che recita:
i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale e che le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- **lett. d)** che recita:
i proprietari e/o i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

VISTI gli artt. 892,893 ,894,895 e 896 del Codice Civile;

VISTO l'art. 50del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n° 267);

ORDINA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte;
- ai proprietari di immobili ed agli amministratori di stabili con annesse aree verdi;
- ai responsabili di cantieri edili e ai proprietari di immobili in costruzione,
- ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali,

ciascuno, per le rispettive competenze, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione del materiale di sfalcio nonché dei rifiuti presenti sulle aree private di proprietà e/o condotte prospicienti su aree pubbliche;
- Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione del materiale di sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni e in particolare nelle aree private prospicienti strade ed aree pubbliche o di uso pubblico;
- Taglio di radici ed in generale di parti arboree suscettibili di danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche e/o di pubblico passaggio;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati entro una fascia non inferiore a metri 5 (cinque) misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale e ad altezza non inferiore a metri 4 (quattro) entro il giorno 15 maggio 2017 e comunque tutti effettuati periodicamente in modo da garantire la costante pulizia e manutenzione dei propri fondi;

AVVERTE

- La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 169,00 a euro 679,00** prevista dall'art. 29 comma 3 del D.L.gs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) salvo che le violazioni medesime non costituiscono più grave reato.
- Devono essere adottate, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazione della sicurezza e della cometta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- Che è assolutamente vietato procedere alla pulizia dei terreni attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e disseccanti;

- Che il materiale proveniente dalla pulizia dei fondi, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei terreni;
- Il Comune di Villa Santo Stefano si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di detti interventi, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati

RENDE inoltre NOTO

che tutti coloro che sono impossibilitati per vari motivi ad eseguire i lavori di pulizia di cui sopra, possono usufruire del servizio di pulizia messo a disposizione da questo Ente mediante l'utilizzo del trattore – decespugliatore comunale, presentando istanza scritta (entro il 15 maggio 2017) all'Ufficio Tecnico Comunale e previo pagamento di una tariffa approvata con D.G.C. n. 25 del 10/04/2017 e quantificata per l'anno 2017 secondo il prezzario regionale Lazio attualmente in vigore (anno 2012) nel modo seguente:

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
C01.01.003	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato	m ²	1,22
Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
C01.01.004	Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta	m ²	0,91

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Villa Santo Stefano (FR) e sul sito internet istituzionale nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici;
- Il Comando della Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - Al Prefetto di Frosinone
 - Alla Stazione Carabinieri di Giuliano di Roma (FR);
 - Al Comando Carabinieri Forestali di Ceccano (FR).;
 - Al Comando Polizia Provinciale di Frosinone.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Giovanni Iorio